


il giorno 18 del mese di dicembre 2015, presso la sede del Comune di Arsiero

A seguito della deliberazione n.154 del 15/12/2015, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, e a seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I. ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio acquisito al prot.n. 13531 in data 15/12/2015,





La Delegazione di parte pubblica, composta da:

D.ssa Vizzi Carmela - Segretario comunale

Carmela Vizzi

D.ssa Occhino Tiziana - Sindaco -

Tiziana Occhino

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

Miglioranza Giulia - Rappresentante FP CGIL

Giulia Miglioranza

Girardi Daniele - Rappresentante UIL

Daniele Girardi

Galvanetto Emiliano - Rappresentante CISL

Emiliano Galvanetto

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.

Cornolo' Silvia - Rappresentante RSU CGIL

Silvia Cornolo'

Fontana Lorena - Rappresentante RSU CGIL

Lorena Fontana

Mazzacavallo Ivana - Rappresentante RSU CGIL

Ivana Mazzacavallo

Mioni Susi - Rappresentante RSU UIL

Susi Mioni

hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Arsiero



Titolo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Materie regolate dalla presente contrattazione decentrata

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo- d'ora in poi CCDI -disciplina le modalità di erogazione del trattamento retributivo accessorio.
2. Le altre materie demandate a tale modello di relazioni sindacali dal CCNL 01.04.1999, dal CCNL 14.09.2000 e dal CCNL 05.10.2001 sono state regolate con separato accordo (contratto integrativo 2002-2005 sottoscritto in data 14/03/2006).
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento ai precedenti contratti collettivi decentrati ed ai contratti collettivi nazionali.

Art. 2 - Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (d'ora in poi CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Arsiero e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
2. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Il presente contratto ha efficacia dal 1° gennaio 2015 per la parte economica, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli e salvo diverse e migliori disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale e della legislazione vigente in materia.
5. Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31 dicembre 2015) fino alla stipulazione di un nuovo contratto, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3- Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Le parti danno atto che:

“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Fulgi' and another that appears to be 'E. C. M.' with a small '3' above it.

2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II° LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
--

Art.4 - Criteri per la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza

1- Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.9 comma 1 del CCNL 11.04.2008 che riprende l'art.5 del CCNL 31.03.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizioni economica in godimento pari a 24 mesi. Nel caso cui l'Ente preveda la possibilità di ricorrere a tale istituto, in aggiunta al criterio citato, inserito nel CCNL dell'11/04/2008, rimangono validi i criteri di attribuzione legati alla valutazione del Responsabile di area effettuata tramite l'apposita scheda di valutazione approvata, il cui punteggio complessivo non deve essere inferiore a 22 (su un totale di 30 punti). Si allega scheda di valutazione (**allegato Sub C**).

TITOLO III COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
--

Art 5- Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con Determinazione n. 169 del 26/06/2015 e deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17/11/2015, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, come da allegato sub. A).

2. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 456 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate definitivamente di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (periodo 2010-2014) in applicazione della disciplina di cui all'art. 9 comma 2 bis. L'art.9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010 e successive modifiche, prevedeva per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31

dicembre 2014, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in ciascun ente della pubblica amministrazione non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. Ai fini della corretta applicazione del comma precedente per personale in servizio deve considerarsi il personale a tempo indeterminato e/o il personale a tempo determinato con contratto pari o superiore ai 12 mesi

4. La media dei dipendenti in servizio nell'anno 2015 è pari a n.22 unità, di cui n.21 a tempo indeterminato e n.1 unità a tempo determinato con contratto di lavoro superiore a 12 mesi e corrisponde alla media del personale in servizio sia del 2014 che del 2010. Nel periodo 2011-2014 non sono state effettuate riduzione del fondo, pertanto anche per il 2015 non devono essere effettuate riduzioni. La consistenza del fondo 2015 rispetta i limiti di cui all'art.1 comma 456 della Legge 147/2013 citata.

5. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, alle progressioni orizzontali, ecc. operato dall'Amministrazione come riportato nell'allegato A al presente contratto e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art.6 - Indennità di rischio , indennità di disagio, indennità per maneggio valori, indennità di responsabilità

1. Noto alle parti che le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad esempio turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, trattamento per lavoro straordinario ecc...) sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta come ribadito nelle norme contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare della Funzione Pubblica n.7/2008, di seguito si riportano le modalità di attribuzione delle indennità per il presente CCDI.

Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

A) INDENNITA' DI RISCHIO (Art.17comma 2 lett. d) CCNL 01/04/1999 e art.41 CCNL 22/01/2004)

1.L'indennità di rischio viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni di continuativa e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute **nell'importo mensile di € 30,00**. L'indennità di rischio è liquidata mensilmente in relazione ai giorni **di effettiva presenza in servizio**, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento. L'importo mensile di € 30,00 è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.



2. Si confermano, quali prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e integrità fisica, quelle previste dal precedente contratto e già riconosciute all'interno dell'Ente, ossia le seguenti figure professionali:

Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
Esecutore Tecnico Cond. M.C. – OPERAI adibiti alla manutenzione del patrimonio – Cat. B1 G.	2	Indennità annua totale € 720,00
CUOCHE – Cat. B1 G.	2 di cui n. 1 part-time	Indennità annua totale € 660,00
TOTALE INDENNITA' ART. 17 C.2 LETT. D)		€ 1.380,00

3. L'indennità di rischio sarà corrisposta anche a tutti lavoratori assunti con contratto a tempo determinato destinato all'esercizio delle mansioni di manutenzione del patrimonio comunale e di cucina per la preparazione dei pasti.

4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 7 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

B) INDENNITA' DI DISAGIO (Art. 17 comma 2, lett.e) CCNL 1/4/1999).

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.

3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).

5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate le seguenti:**

(risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

D) INDENNITA' UFFICIALE ANAGRAFE E STATO CIVILE (Art. 17 comma 2, lett. i) del CCNL 1.04.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004)

1.Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, così come integrato dall'art.36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista un'indennità nella misura massima di € 300,00.

2.L'indennità di cui al precedente comma viene attribuita alle figure professionali di seguito indicate:

	Descrizione della specifica responsabilità	Spesa prevista
	Ufficiale anagrafe, stato civile ed elettorale	Indennità annua € 300,00

3.L'importo **dell'indennità annua di € 300,00** è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

4.L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata mensilmente. L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

5.I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

6.Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

n. addetti	Descrizione della specifica responsabilità	Spesa prevista
n.1	Istruttore direttivo - Ufficiale anagrafe, stato civile ed elettorale - Cat. D1 G	Indennità annua € 300,00
n.1	Collaboratore professionale- Ufficiale anagrafe, stato civile ed elettorale - Cat. B3 G - part- time	Indennità annua € 208,32
	TOTALE INDENNITA' ART.17 C.2 LETT. I)	€ 508,32

E) INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (Art.17 lett. f) del CCNL 01.04.1999)

1.L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.

2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di confermare l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità annua
a) Responsabilità procedimenti servizi demografici - commercio	€ 1.200,00
b) Responsabilità Amministratore di sistema di cui al D.Lgs. 196/2003 (dal 22/12/2009) e interventi sul sistema informatico	€ 1.500,00
c) Responsabilità per collaborazione interventi sul sistema informatico	€ 600,00
d) Responsabilità procedimenti inerenti l'attività di messo notificatore	€ 1.800,00
e) Responsabilità procedimenti inerenti la sostituzione attività di messo notificatore	€ 207,96
f) Responsabilità procedimenti Ufficio Settore edilizia privata	€ 600,00
g) Responsabilità Ufficio servizio economato	€ 516,00
h) Responsabilità della cucina	€ 1.032,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata in **quote mensili**.

5. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

7. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat. Giur.	n. addetti	Somma prevista
a)	Responsabilità procedimenti servizi demografici - commercio - Istruttore direttivo Area Affari Generali	D1	1	€ 1.200,00
b)	Responsabilità Amministratore di sistema di cui al D.Lgs. 196/2003 (dal 22/12/2009) e interventi sul sistema informatico- Istruttore Area Affari Generali	C1	1	€ 1.500,00
c)	Responsabilità per collaborazione interventi sul sistema informatico- Istruttore Uff. Ragioneria	C1	1	€600,00

Handwritten signature and notes:
 Oni
 sul
 10/10/10

d)	Responsabilità procedimenti inerenti l'attività di messo comunale - Collaboratore Ufficio Tecnico	B3	1	€ 1.800,00
e)	Responsabilità procedimenti inerenti la sostituzione attività di messo comunale - Collaboratore Ufficio Tributi	B3	1	€ 207,96
f)	Responsabilità procedimenti Ufficio Settore edilizia privata - Istruttore Area Tecnica settore Edilizia privata e urbanistica	C1	1	€ 600,00
g)	Responsabilità Ufficio servizio economato - Collaboratore ufficio Tributi	B3	1	€ 516,00
h)	Responsabilità della cucina	B1	1	€ 1.032,00
TOTALE INDENNITA' ART. 17 C.2 LETT. F)				€ 7.455,96

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

F) INDENNITA' AGGIUNTIVE PERSONALE EDUCATORE ASILO NIDO (Art. 37 comma 3 CCNL 06/07/1995)

1. Al personale educativo dell'asilo nido comunale che svolgono attività esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento è attribuita l' indennità annua di € 805,67 prevista dall'art. 37 comma 3 CCNL 06.07.1995, così come risulta incrementata dall'art. 6 del CCNL 05.10.2001.

2. Allo stesso personale compete altresì, decorrere dal 31/12/1999 l'indennità aggiuntiva mensile di € 61,97 per 10 mesi di anno scolastico prevista dall'art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000.

3. Le indennità di cui al precedente comma viene attribuita alle figure professionali di seguito indicate:

	Descrizione della specifica attività	Spesa prevista
	Educatore asilo nido	Indennità annua art.37 c.3 CCNL 06.07.1995 € 805,67
	Educatore asilo nido	Indennità mensile art.31 c.7 CCNL 14.09.2000 € 61,97- importo annuo € 619,70

4. L'importo delle indennità di cui sopra è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. Le indennità previste per il personale educativo sono liquidate mensilmente. L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6.1 soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

n. addetti	Descrizione della specifica attività	Spesa prevista
n.2	Istruttore - Educatrice asilo nido - Cat. C1 G Indennità annua art.37 c.3 CCNL 06.07.1995	€ 1.611,36
n.2	Istruttore - Educatrice asilo nido - Cat. C1 G Indennità mensile art.31 c.7 CCNL 14.09.2000	€ 1.239,60
TOTALE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO		€ 2.850,96

ART. 7 - Specifici obiettivi di produttività

1. Per l'anno 2015 sono stati stabiliti i seguenti specifici obiettivi di produttività:

a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA CIMITERO

Il progetto coinvolge gli operai comunali. La finalità di tale progetto è quella di mantenere costantemente in ordine e pulita la zona esterna del cimitero.

Per tale progetto da attuarsi entro il 31 dicembre 2015 viene stanziata la somma di € **1.200,00** da suddividere tra i due operai in servizio, in relazione alla percentuale di partecipazione del progetto.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo entro il termine prefissato sarà effettuata entro il 31 gennaio 2016 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

b) RINEGOZIAZIONE LOCULI PERPETUI PARTE VECCHIA DEL CIMITERO (Progetto finanziato con l'integrazione delle risorse variabili ai sensi art.15 comma 2 del CCNL 01.04.1999)

Il progetto è stato approvato nei suoi contenuti più dettagliati con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 01/12/2015.

Il progetto coinvolge il personale dell'ufficio anagrafe, dell'ufficio tecnico settore lavori pubblici, dell'ufficio segreteria e gli operai comunali.

L'attività da svolgere consiste nel censimento dello stato di fatto, l'individuazione e convocazione dei titolari di diritto, la trattativa per la rinegoziazione dei loculi perpetui della parte vecchia del cimitero.

Per tale progetto vengono stanziati € **3.000,00** da suddividersi tra i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa, in relazione alla percentuale di partecipazione al progetto da relazionare da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà effettuata entro il 30/09/2016 e le somme stanziare saranno rese disponibili previo accertamento da parte del nucleo di valutazione.



**ART. 8- Distribuzione del fondo in base a valutazione per merito e risultato -
Produttività collettiva (ART. 17 comma 2 lett. a) CCNL 01.04.1999)**

1. La produttività collettiva relativa all'anno 2015 verrà liquidata, entro il mese di giugno 2016, al personale a tempo indeterminato e a quello a tempo determinato dopo un periodo di servizio superiore a 3 mesi di attività lavorativa, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG , tenendo conto:

- a) Delle schede di valutazione già usate per gli anni precedenti secondo lo schema approvato a decorrere dall'anno 2009 (**allegato C al presente contratto**) da compilare a cura dei Responsabili di area per il proprio personale;
- b) Effettiva presenza in servizio partendo da una base teorica pari a 365 giorni annui detratte tutte le assenze ad eccezione delle seguenti:
 - Congedo ordinario;
 - Permessi sostitutivi delle festività soppresse;
 - Assenze per malattia dovute a causa di servizio o patologie e relative cure collegate a cause di invalidità civile quando il dipendente sia stato assunto con la percentuale relativa alle categorie protette;
 - Permessi sindacali retribuiti;
 - Riposi compensativi e recupero straordinario;
 - Riposo per donazioni sangue
 - Riposo per donazione organi;
 - Astensione obbligatoria per maternità
- c) In proporzione allo stipendio tabellare della categoria di appartenenza.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, i Responsabili dei Servizi titolari di P.O. non entrano nel computo, essendo valutati dal nucleo di valutazione. Ogni Responsabile di servizio valuterà quindi i propri collaboratori sulla base di cui alla tabella allegato sub. C), che prevede un punteggio massimo di 30 punti per persona. Per poter accedere alla liquidazione della produttività collettiva bisogna raggiungere nella citata scheda di valutazione il punteggio minimo di punti 18.

Art. 9 - Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, delle indennità del personale educativo dell'asilo nido, pari ad **€ 32.433,66** risulta pertanto, per l'anno 2015 così ripartito (**allegato sub. B**):

Finalità del compenso	Risorse assegnate e destinate effettivamente
Indennità di rischio	€1.541,55
Indennità di disagio	€240,00
Indennità di maneggio valori	€234,00
Indennità ufficiale anagrafe e stato civile	€508,32
Indennità per specifiche responsabilità	€7.455,96
Specifici obiettivi di produttività	€ 4.200,00
Incentivazione produttività collettiva	€18.253,83
TOTALE	€32.433,66

2. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 2004 .

ALLEGATI AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO:

- Allegato A) - COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2015;
- Allegato B) - DESTINAZIONE DEL FONDO ANNO 2015;
- Allegato C) - SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI

Handwritten signature and date:
 13/01/2015
 [Signature]



ALLEGATO A) CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO						
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			ANNO 2010	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2015
Risorse decentrate fisse aventi carattere di certezza e stabilità						
Art. 31, comma 2 CCNL 22/01/2004						
CCNL 1.4.1999 Art. 14, comma 4, : riduzione 3% del lavoro straordinario			€ 2.568,57		€ 2.568,57	
CCNL 1.4.1999 Art. 15, lett. a) : gli importi dei fondi ex art. 31 ccnl 6.7.95			€ 25.564,62		€ 25.564,62	
CCNL 1.4.1999, art.15 Lett. j): l'importo corrispondente allo 0,52% del monte salari 1997	0,52%	€ 491.070,86	€ 2.553,57		€ 2.553,57	
CCNL 5.10.01, art. 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999	1,10%	€ 529.705,30	€ 5.826,76		€ 5.826,76	
CCNL 5.10.01, art.4, comma 2: RIA e assegni dei cessati FINO AL 2003			€ 4.471,61		€ 4.471,61	
IMPORTO TOTALE 2003 CONSOLIDATO			€ 40.985,13	€ 40.985,13	€ 40.985,13	€ 40.985,13
INCREMENTI DAL 2004 CCNL 02-05			Monte salari 2001			
CCNL 9/10/04 Art.32 comma 1 : 0,62% monte salari 2001	0,62%	543.829,00	€ 3.371,74		€ 3.371,74	
CCNL 9/10/04 Art.32 comma 2 : 0,50% monte salari 2001	0,50%	543.829,00	€ 2.719,15		€ 2.719,15	
TOTALE INCREMENTO DAL 2004			€ 6.090,88	€ 6.090,88	€ 6.090,88	€ 6.090,88
INCREMENTI DAL 2006 CCNL 04-05			Monte salari 2003			
CCNL 9/05/06 Art.4 comma 1: 0,50% monte salari 2003	0,50%	574.625,00	€ 2.873,13		€ 2.873,13	
TOTALE INCREMENTO DAL 2006			€ 2.873,13	€ 2.873,13	€ 2.873,13	€ 2.873,13
INCREMENTI DAL 2008 CCNL 06-09			Monte salari 2005			
CCNL 9/05/06 Art.4 comma 1: 0,60% monte salari 2005	0,60%	607.393,64	€ 3.644,36		€ 3.644,36	
TOTALE INCREMENTO DAL 2008			€ 3.644,36	€ 3.644,36	€ 3.644,36	€ 3.644,36
RIDETERMINAZIONE FONDO PROGR.STORICHE (DICH.CONG.14 CCNL 02-05)			€ 2.490,88	€ 2.490,88	€ 2.490,88	€ 2.490,88
CCNL 5.10.01, art.4, comma 2: RIA e assegni dei cessati dal 2004			€ 940,42	€ 940,42	€ 940,42	€ 940,42
ALTRE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA						
TOTALE RISORSE STABILI			€ 57.024,80	€ 57.024,80	€ 57.024,80	€ 57.024,80
Risorse decentrate variabili						
Art.31, comma 3 CCNL 22/01/2004						
CCNL 1.4.99, Art. 15, comma 1, lett. d): applicazione art. 43 legge 449 8 (sponsorizzazioni), CCNL 1.4.1999, Art.15 Lett. e): economie da tempo parziale						
CCNL 1.4.1999, Art.15, Lett. k): risorse da specifiche fonti legislative ESCLUSE QUELLE CCNL 1.4.1999, Art.15, Lett. k): risorse da specifiche fonti legislative - QUOTE PER PROGETTAZIONE ART.92 d.LGS, 163/2006			€ 1.500,00			
CCNL 1.4.1999, Art.15, Lett. k): risorse da specifiche fonti legislative - RECUPERO EVASIONE ICI CCNL 1.4.1999, ART.15 Comma 2 e 4: incremento sino all'1,2% del monte salari 1997 previo accertamento da parte del nucleo di valutazione effettive disponibilità di bilancio a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività o raggiungimento specifici obiettivi di produttività e CCNL 1.4.99 Comma 5, art.15: incrementi derivanti dalla attivazione nuovi servizi o processi					€ 3.000,00	€ 3.000,00
ALTRE RISORSE VARIABILI						
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART.17 C.5 CCNL 1998-2001)						
					371,71	371,71
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE (ART.14 C.4 CCNL 1998-2001)						
			€ 2.057,49	€ 1.564,40	-	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART.15 C.1 LETT.K), CCNL 1998-2001; ART.92, CC.5-6						
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE SPESA - (ART.15, COMMA 1, LETT.K); ART.16, COMMI 4 E 5 D.L. 98/2011)						
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 3.557,49	€ 1.564,40	€ 3.371,71	€ 3.371,71
TOTALE COMPLESSIVO			€ 60.582,29	€ 58.589,20	€ 60.396,51	€ 60.396,51



ALLEGATO B) CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015					
Destinazione fondi per la contrattazione integrativa					
Ammontare complessivo risorse decentrate stabili e variabili anno 2015					€ 60.396,51
DESTINAZIONE RISORSE STABILI				RISORSE PREVISTE	TOTALI PARZ.
Indennità di comparto a carico del fondo			-	€ 10.126,56	
Inden. aggiuntiva educatrici asilo nido art.37 comma 3 CCNL 6/7/1995 incrementato art. 4	2	Educatrici asilo nido t.i.	67,14	€ 1.611,36	
Integrazione indennità educatrici asilo nido code contratt. art.31 CCNL 14/09/2000	2	Educatrici asilo nido t.i.	51,65	€ 1.239,60	
Progressioni orizzontali - quota finanziata con fondo trattamento accessorio				€ 12.494,45	
Progressioni orizzontali - quota finanziata con bilancio Ente				€ 2.490,88	€ 27.962,85
IMPORTO RISORSE DEPURATE DAGLI IMPORTI INDENNITA' DI COMPARTO E PROGRESSIONI ORIZZONTALI					€ 32.433,66
DESTINAZIONE RISORSE CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2015					
INDENNITA' VARIE	n.dip.		importo mensile		
Indennità di responsabilità art.17 lett.f) CCNL 1/4/1999 e art. 26 CCD 2002-2005	1	Responsabile informatico	50,00	€ 600,00	
	1	Istruttore Ufficio Ragioneria	125,00	€ 1.500,00	
	1	Amministratore di sistema-istruttore Uff. Segr.	100,00	€ 1.200,00	
	1	Istruttore direttivo categoria D ufficio anagrafe	86,00	€ 1.032,00	
	1	Resp.Capo cuoco -	150,00	€ 1.800,00	
	1	Collaboratore ufficio tecnico e messo notificatore	17,36	€ 207,96	
	1	Sostituto messo notificatore	50,00	€ 600,00	
Indennità economo non resp.servizio - art. 17 lett.f)	1	Istruttore geometra	43,00	€ 516,00	€ 7.455,96
	1	Responsabile procedimento uff. tecnico Edilizia privata			
	1	Collaboratore uff. ragioneria			
	1	Ecomomo comunale			
Indennità ufficiali anagrafe e stato civile - art. 17 CCNL 1/4/1999 e art. 26 CCD 2002-2005	1	Istruttore direttivo ufficiale anagrafe e stato civile	25,00	€ 300,00	
	1	Collaboratore ufficiale anagrafe e stato civile	17,36	€ 208,32	€ 508,32
Indennità rischio - art. 17 lett. d) CCNL 1/4/1999 e art.41 CCNL22/01/2004 (operai ed	2	Operai	30,00	€ 720,00	
	2	cuochi (1 t.ind. 30,00+1 t.det.25,00)	55,00	€ 660,00	
	1	Operaio tempo determinato per 5,5 mesi CIRCA	30,00	€ 161,55	€ 1.541,55
Indennita' disagio art.17 lett. e) CCNL 1/4/1999 art.26 CCD 2002-2005 (addetta	1	Addetta pulizie	20,00	€ 240,00	€ 240,00
Maneggio denaro agenti contabili - ART. 17 lett.d) CCNL 1/4/1999 e art. 26 CCD 2002-	2	Istruttori e collaboratori uffici diversi	0,52 giorno effettivo	€ 234,00	€ 234,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD INDENNITA' VARIE					€ 9.979,83
SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' RISORSE DESTINATE A PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2015					€ 4.200,00
					€ 18.253,83

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Deh...' and several other initials and names.



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI ANNO

Ai sensi di quanto previsto nel contratto, la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: formazione, qualità della prestazioni, rapporti di lavoro e autonomia.

Servizio	Cognome nome	Cat.	dal	dal	
FATTORI	SOTTOFATTORI	VALUTAZIONE			TOTALE
		1	2	3	
Formazione	1) Aggiornamento professionale 2) Conoscenze informatiche e/o utilizzo dotazioni strumentali				
Qualità nelle prestazioni	3) Flessibilità nel lavoro 4) Efficacia dell'attività lavorativa 5) Raggiungimento degli obiettivi 6) Capacità di far fronte ad incremento nei carichi di lavoro				
Rapporti di Lavoro	7) Relazioni interne con i colleghi e Amministrat. 8) Relazioni esterne con il pubblico e i cittadini				
Autonomia	9) Assunzione di responsabilità 10) Esperienza e/o Capacità propositiva di soluzione di problemi				

Aggiornamento professionale: dimostrazione della capacità di aggiornamento continuo utilizzando tutti gli strumenti in dotazione

Assunzioni di responsabilità: si valuta la capacità del lavoratore di lavorare in modo autonomo, manifestandosi come interlocutore diretto degli amministratori e degli utenti, pubblici e privati, dei servizi.

Esperienza e/o Capacità propositiva di soluzione di problemi : si considera la capacità di proporre soluzioni attinenti alle problematiche organizzative ed innovative nell'ambito delle competenze assegnate. In particolare saranno valutate la capacità di iniziativa, di semplificazione e di miglioramento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

punteggio 1 : prestazione o standard al di sotto delle attese (sotto il 50% di quanto ripetibile per lavoratore di quella categoria);

punteggio 2 : prestazione o standard in linea con le attese (rispondente a quanto ripetibile per lavoratore di quella categoria);

punteggio 3 : prestazione o standard superiore alle attese (oltre quanto ripetibile per lavoratore di quella categoria);

VALUTAZIONE POSITIVA: quando il risultato è superiore a 18 punti per produttività e 22 punti per progressione orizzontale.

